



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Ministero della Salute

LEG

0000661-P-08/02/2018

F.1.a.a/2015/984



266950936

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
ROMA

e p.c.,
INAIL
Direttore Generale
Dott. Giuseppe Lucibello
ROMA

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Ufficio di Gabinetto

Sede

OGGETTO: Certificati infortunio sul lavoro - art. 21 d.lgs. n.151/2015.

Con la presente si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio del 23 gennaio 2017, prot. 299-P, (all.1), nella quale è stato rappresentato come l'INAIL avesse chiesto a questo Ministero un avviso in ordine alla problematica concernente gli oneri connessi all'emissione delle certificazioni relative all'infortunistica sul lavoro.

Infatti, l'Istituto aveva manifestato dei dubbi sulla possibilità, in seguito all'entrata in vigore dell'art.21, d.lgs. 151/2015, con il quale è stato introdotto il comma 8 all'art.53 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124 "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*", che così dispone: "*Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore*", di poter continuare a riconoscere un compenso per la redazione, da parte dei medici, del certificato rilasciato ai lavoratori infortunati.

Per compiutezza di trattazione, si aggiunge che la Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero, con una nota circolare del 17 marzo 2016, n.7348, aveva chiarito

che tale obbligo di certificazione, sostanzialmente, compete ai medici di medicina generale e ai medici di pronto soccorso.

Pertanto, con la citata nota del 23 gennaio era stato chiesto a codesto Ministero di voler fornire le proprie valutazioni, in qualità di Ministero vigilante sull'INAIL, sugli oneri connessi all'emissione delle certificazioni in argomento.

Il riscontro è pervenuto con nota del 3 marzo 2017 (all.2), nella quale è stato rilevato che l'eventuale compenso ai medici certificatori non fosse da ritenersi necessariamente dovuto e che, comunque, non vi fossero propri profili di competenza, essendo la problematica legata a modalità organizzative/gestionali.

Orbene, fino a tempi recenti, l'INAIL ha corrisposto ai medici del Servizio sanitario nazionale che rilasciavano certificazioni ad assistiti infortunati una tariffa concordata nell'ambito di specifici accordi con alcune rappresentanze sindacali di categoria (FIMMG, SIMET, SMI-EX CUMI), basandosi sul disposto dell'art.12, comma 1, l.67/1988, "L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), (...) provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici", e ritenendo che i suddetti medici agissero "per conto dell'INAIL".

Anche alla luce delle recenti note dei sindacati dei medici pervenute a questo Ministero, (all.3), lo Scrivente rileva che, non rientrando le certificazioni mediche di cui trattasi nei livelli essenziali di assistenza, da ultimo in base al DPCM 12 gennaio 2017, si corre il rischio di caricare il costo di tali certificati sull'assistito che ne necessita; il quale, nella fattispecie che ci occupa, lo ricordiamo, è un lavoratore infortunato o un tecnopatico, che verrebbe a trovarsi in una situazione quantomeno iniqua. Tuttavia, tali certificati sono propedeutici alla corresponsione dell'indennizzo di competenza dell'INAIL, essendo tuttora vigente il menzionato articolo 12, comma 1, l.67/88. Ad avviso dello Scrivente non si ravvisano, al riguardo, ragioni ostative a che l'INAIL possa continuare a corrispondere un compenso ai medici certificatori, secondo le condizioni e le modalità, nonché l'entità, che lo stesso Istituto ritenga congruo, trattandosi, come rilevato da codesto Ministero, di esigenze legate a problemi gestionali/organizzativi.

Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti sulla questione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Maurizio BORGIO)